

Codice Progetto: 9/2008 Revisione: 00 Data: Giugno 2008

viale Verona 190 | 38100 Trento | tel 0461 391632 | fax 0461 935002 | ingegneria@quasar.to | www.quasar.to



PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO Comprensorio Valle di Non - C6



INTERVENTI DI PREDISPOSIZIONE EX NOVO E AGGIORNAMENTO DEI PIANI COMUNALI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI DELLA VALLE DI NON



REGOLAMENTO

Sca	ala:	<u> </u>	Alleg	gato:	N	lome	e file:	COLLABORATORI:			
	•	-			*				*	dott. ing. Matteo Agostini	
revisione	data	des	crizione	elaborato	progettato verificato		verificato	dott. ing. Valentina Pagnotta			
01	Ago 2008		-	-	_		-	doct. mg. vateritina i agriotta			
			Visto,			Vist	0,	PROGETTISTA:			
								dott. ing. Nicola Bonmassar ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO dott. ing. NICOLA BONMASSAR Ing. civile e, ambientale, industriale e dell'informazione ISPR. ALBON 72137 - Sezione A degli Ingegneri			

Sommario

TITOLO [- DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1 - Ambito di applicazione1
Art 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore
Art 3 - Impianti a ciclo continuo
Art 4 - Adeguamento al PCCA1
Art 5 - Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto
TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI
Art 6 - Definizioni
Art 7 - Piani aziendali di risanamento acustico4
Art 8 - Valutazione previsionale di impatto acustico4
Art 9 - Valutazione previsionale di clima acustico
Art 10 - Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia
TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE
Art 11 - Definizioni 8
Art 12 - Deroghe semplificate9
Art 12.1 - Cantieri edili, stradali e assimilabili9
Art 12.2 - Manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree previste dal PCCA10
Art 12.3 - Manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal PCCA10
Art 13 - Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 12 del regolamento
TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE12
Art 14 - Allarmi acustici12
Art 15 - Sirene di segnalazione turni di lavoro12
Art 16 - Campane per cerimonie religiose12
Art 17 - Attrezzature da giardino13
Art 18 - Razzi e fuochi d'artificio13
Art 19 - Pubblicità fonica

amento, raccolta e compattamento rifiuti14	Art 20 - Attività di igiene del suolo, s
14	Art 21 - Altre attività rumorose
ONATORIO	TITOLO V - CONTROLLI E SISTEMA SA
15	Art 22 - Attività di controllo
15	Art 23 - Sanzioni
nquinamento acustico15	Art 24 - Provvedimenti per la tutela

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del piano comunale di classificazione acustica (di seguito PCCA) del Comune di Castelfondo, approvato ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della L.P. n. 10/98 e successive modifiche e integrazioni, con delibera del consiglio comunale n. 21 del 13.11.2008.
- 2. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e, della L. 447/95 e dei relativi decreti di attuazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e successive modifiche e integrazioni.
- 3. Non sono soggette al presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e successive modifiche e integrazioni, le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale, effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, come definite dal PRG vigente.

Art 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore

 Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M.
 14 novembre 1997. Tali valori sono riportati anche nel fascicolo Allegati al piano di classificazione acustica - Parte prima: limiti, allegato al presente regolamento.

Art 3 - Impianti a ciclo continuo

 Agli impianti a ciclo continuo si applicano le disposizioni di cui al DM 11/12/1996 e successive modifiche e integrazioni.

Art 4 - Adeguamento al PCCA

1. Il superamento di uno dei due valori di attenzione a) o b) dell'allegato al presente regolamento, con eccezione delle aree esclusivamente industriali, per le quali vale il superamento del solo limite di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, del piano di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/95.

- 2. Le attività rumorose o temporanee di cui i successivi TITOLO II ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI e TITOLO III ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE, devono rispettare i limiti di emissione previsti dal PCCA fino alla loro attivazione, qualora questa avvenga successivamente all'entrata in vigore del PCCA stesso.
- 3. Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal PCCA entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del PCCA, salvo i casi di cui all'Art 7 Piani aziendali di risanamento acustico.

Art 5 - Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto

- 1. Le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n 142, "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", e del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" e sono rappresentate nelle tavole allegate al PCCA.
- 2. Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art 6 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- 1. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata a ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti, inserite nell'ambito di processi produttivi e svolte all'interno dell'area dell'insediamento. Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta provinciale, 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri, 16 aprile 1999 n. 215, hanno carattere di temporaneità quelle manifestazioni o attività ricreative che vengono effettuate e realizzate in misura non superiore a due volte al mese, ovvero in misura non superiore a quattro volte in ciascuno dei mesi di luglio, agosto e dicembre. Tali attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, necessitando, per contro, della prescritta autorizzazione comunale. Sono attività temporanee i cantieri edili, stradali e assimilabili.
- 2. <u>Attività rumorosa di carattere permanente</u>: qualsiasi attività rumorosa che non ricada nella definizione di cui al comma 1, come, a titolo di esempio:
 - Attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
 - Attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - Attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri, ostello, area sosta camper e similari;
 - Attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
 - Attività di supporto ai trasporti terrestri;
 - Attività alberghiere.

Art 7 - Piani aziendali di risanamento acustico

- 1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che, alla data di entrata in vigore del PCCA, non rispettino i limiti di emissione o di immissione introdotti dallo stesso, sono tenute a presentare apposito piano aziendale di risanamento acustico, di seguito PdRA, entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del PCCA.
- 2. Il PdRA di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può, comunque, essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al PdRA dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica.
- 3. Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal PCCA entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento; in caso contrario, si applicano le sanzioni di cui al successivo Art 23 Sanzioni.

Art 8 - Valutazione previsionale di impatto acustico

- 1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica, i seguenti soggetti:
 - a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - Opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
 - Aeroporti, aviosuperficie, eliporti;
 - Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 142/2004 e successive modificazioni;
 - Discoteche:
 - Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - Impianti sportivi e ricreativi;
 - Ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
 - b) I richiedenti il rilascio:

- Di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed esercizi commerciali;
- Di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- Di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive, di beni e servizi.
- c) Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:
 - Nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed esercizi commerciali polifunzionali;
 - Utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - Esercizio di attività produttive.
- d) I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività.
- e) I titolari/legali rappresentanti di pubblici esercizi in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.
- 2. Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.
- 3. La documentazione di impatto acustico (vds. ALLEGATI Parte seconda: Modulistica), prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/95.
- 4. Per le attività che non utilizzano apparecchi rumorosi, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere assolta mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività. (vds. ALLEGATI» Parte seconda: Modulistica).

- 5. Nel caso in cui apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.
- 6. Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità, rilasciata precedentemente alla messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.
- 7. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Art 9 - Valutazione previsionale di clima acustico

- 1. Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con i contenuti di cui al fascicolo ALLEGATI Parte seconda: Modulistica del presente regolamento, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito riportati:
 - a) Scuole e asili nido;
 - b) Ospedali;
 - c) Case di cura e di riposo;
 - d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95 [e riportate all'Art 8 Valutazione previsionale di impatto acustico, comma a), del presente regolamento] o insediamenti residenziali previsti in vicinanza di: attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o agroindustriale ove siano installati impianti rumorosi; artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione; strutture di vendita (ipermercati, supermercati), centri commerciali e direzionali; parcheggi con capienza superiore a 200 posti auto, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere; cave; impianti di lavorazione inerti.

Comune di Castelfondo P.C.C.A. - Regolamento

Art 10 - Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia

1. Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art 8 - Valutazione previsionale di impatto acustico, prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie stabiliti dalla zonizzazione acustica del Comune, ai sensi del D.P.R. 459/98 e del D.P.R. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.

- 2. Per le aree non ancora edificate e interessate dall'attraversamento di infrastrutture ferroviarie in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria.
- 3. In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R.142/2004, sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/2004.
- 4. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R.142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art 11 - Definizioni

- 1. Si intende per attività temporanea qualsiasi attività rumorosa che non corrisponde alla definizione di cui all'Art 6 Definizioni del presente regolamento, ovverosia ogni attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali ad esempio:
 - cantieri edili, stradali e assimilabili;
 - spettacoli itineranti
 - manifestazioni musicali e di intrattenimento
 - manifestazioni popolari, fieristiche, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere
 - altre attività non continuative.
- 2. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal PCCA e i valori limite differenziali di cui all'Art 2 Classificazione acustica e limiti di rumore e riportati nel fascicolo ALLEGATI Parte prima: limiti.
- 3. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.
- 4. Presso l'ufficio tecnico del Comune è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.
- 5. La violazione delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art 23 Sanzioni e i provvedimenti di cui all'Art 24 Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico.
- 6. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art 12 - Deroghe semplificate

1. L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti Art 12.1 - Cantieri edili, stradali e assimilabili, Art 12.2 - Manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree previste dal PCCA e Art 12.3 - Manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal PCCA, necessita di autorizzazione in deroga. In questi casi può essere richiesta una autorizzazione in deroga semplificata che deve essere trasmessa all'ufficio tecnico comunale con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

Art 12.1 - Cantieri edili, stradali e assimilabili

- 1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica
- a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
- b) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- c) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
- 2. Condizioni per rilascio di deroga semplificata
- a) L'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal PCCA e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, è consentito previo ottenimento di autorizzazione in deroga. La richiesta di deroga con procedura semplificata deve essere inviata al Comune di Castelfondo almeno 4 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività rumorosa.
 - <u>Ubicazione</u>: l'attività in deroga ai limiti acustici non si svolge in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal PCCA; è tuttavia possibile lo svolgimento delle attività in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico.
 - Durata dei lavori: massimo 120 giorni lavorativi con possibilità di proroga.
 - Giorni: tutti i giorni feriali, escluso il sabato, salvo casi specifici.

- Orari: l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 20:00 salvo ulteriori prescrizioni specificate nell'autorizzazione in deroga.
- <u>Limiti acustici assoluti</u>: è concessa la deroga ai valori limite assoluti.
- <u>Limiti acustici differenziali</u>: è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

3. Emergenze

a) Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al comando di polizia municipale o all'ufficio tecnico comunale del Comune di Castelfondo.

Art 12.2 - Manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree previste dal PCCA

- 1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata
- a) Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno delle aree specificamente previste dal PCCA ed evidenziate nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso PCCA e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Comune di Castelfondo almeno 4 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa:
 - <u>Durata</u>: massimo 5 giorni per singola manifestazione e 60 giorni complessivi nell'arco dell'anno;
 - Orari: Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore 09:00 alle ore 02:00;
 - Limiti acustici assoluti: è concessa deroga ai valori limite assoluti;
 - Limiti acustici differenziali: è concessa deroga ai valori limite differenziali.

Art 12.3 - Manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal PCCA

1. Condizioni per rilascio di deroga ordinaria:

- a) L'esercizio di tali attività in aree diverse da quelle specificamente previste dal P.C.C.A., e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga ordinaria da inviare al Comune di Castelfondo almeno 4 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.
 - Durata: massimo 3 giorni;
 - <u>Ubicazione</u>: l'attività in deroga ai limiti acustici non si svolge in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal PCCA, oppure si svolge in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico;
 - Orari: Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore 09:00 alle ore 02:00;
 - Limiti acustici assoluti: è concessa la deroga ai valori limite assoluti;
 - <u>Limiti acustici differenziali</u>: è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

Art 13 - Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 12 del regolamento

- 1. Qualora il legale rappresentante di attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'Art 12 Deroghe semplificate del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, egli dovrà indirizzare al Comune Castelfondo specifica domanda di autorizzazione in deroga, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda dovrà essere corredata da documentazione di impatto acustico, redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica.
- 2. Il Comune, valutati i motivi della domanda, e la documentazione di impatto acustico di cui al comma precedente, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza, all'orario stabiliti Art 12 Deroghe semplificate prescrivendo il rispetto di specifici valori limite assoluti, differenziali, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo.
- 3. È facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art 14 - Allarmi acustici

- 1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora a un massimo di 5 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
- b) Congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dell'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli ecc.), in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
- c) I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art 15 - Sirene di segnalazione turni di lavoro

- Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
- 2. Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il Comune può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art 16 - Campane per cerimonie religiose

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Comune, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- dalle ore 7:00 alle ore 22:00 e per un periodo continuativo non superiore a 10 minuti, in occasione delle grandi festività;
- dalle ore 7:00 alle ore 21:00 e per un periodo continuativo non superiore a 5 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

Art 17 - Attrezzature da giardino

- 1. L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:
 - nei giorni feriali compreso il sabato dalle 08:00 alle 21:00;
 - nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 18:00.
- Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
- 3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art 18 - Razzi e fuochi d'artificio

- 1. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:
 - Sagre paesane;
 - Particolari ricorrenze.

Art 19 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica | e || individuate nel PCCA.

Art 20 - Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

1. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art 21 - Altre attività rumorose

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto dalle ore 08:00 alle ore 21:00.

TITOLO V - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art 22 - Attività di controllo

- 1. L'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'amministrazione comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.
- In qualsiasi momento, l'amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo, di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
- 3. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art 23 Sanzioni e l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art 24 Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico.

Art 23 - Sanzioni

- 1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, in particolare:
 - dall'art. 9 comma 1 ed art. 10 commi 1,2,3,4 della L. 447/95 e s.m.i.;
 - Codice Penale, art. 659;
 - L. 689/91;
 - Art 7bis T.U.EE.LL. n. 267/2000.
- 2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P.

Art 24 - Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Sulla base degli accertamenti di cui all'Art 22 - Attività di controllo, l'amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal PCCA e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà a emanare i provvedimenti consequenziali.

- 2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'ufficio tecnico comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
- 3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'amministrazione comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:
 - L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
 - La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
 - La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.
- 4. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art 22 Attività di controllo, comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal PCCA e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
- 5. I provvedimenti di cui al precedente comma 4 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- 6. È fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

Allegati al piano di classificazione acustica - Parte prima: limiti

1
4
6

Limiti della classificazione acustica

Valore limite di emissione, espresso come Leq in dB(A): valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

CLAS	SI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI	RIFERIMENTO
		diurno (6.00-22.00) Leq dB(A)	notturno (22.00-06.00) Leq dB(A)
ı	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
111	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite assoluto di immissione, espresso come Leq in dB(A): valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

CLA	ASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
		diurno (6.00-22.00) Leq dB(A)	notturno (22.00-06.00) Leq dB(A)
- 1	. aree particolarmente protette	50	40
11	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	85	55
٧	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite differenziale di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) e il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

a. nelle aree classificate nella classe VI;

- b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
- c. al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali, da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti a uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valore limite di qualità, espresso in Leq in dB(A): valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

CLA	SSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI	TEMPI DI RIFERIMENTO			
		diurno (6.00-22.00) Leq dB(A)	notturno (22.00-06.00) Leq dB(A)			
I	aree particolarmente protette	47	37			
II	aree prevalentemente residenziali	52	42			
III	aree di tipo misto	57	47			
IV	aree di intensa attività umana	62	52			
٧	aree prevalentemente industriali	67	57			
۷I	aree esclusivamente industriali	70	70			

Valore di attenzione, espresso come Leq in dB(A): valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

- a. se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b. se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

Limiti per le infrastrutture stradali

I limiti di immissione per strade esistenti e assimilabili sono riassunti di seguito.

TIPO DI STRADA (Codice della	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	FASCIA DI PERTINENZA	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
strada)	(Norme Cnr 1980 e direttive PUT)	ACUSTICA (m)	Diurno dB(A)	Notturn o dB(A)	Diurno dB(A)	Notturn o dB(A)
		100 (fascia A)	50		70	60
A - autostrada		150 (fascia B)		40	65	55
B - extraurbana		100 (fascia A)	50	40	70	60
principale		150 (fascia B)		10	65	55
	C(a) (strade a carreggiate	100 (fascia A)	50	40	70	60
C - extraurbana	separate e tipo IV Cnr 1980) C(b) (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	150 (fascia B)			65	55
secondaria		100 (fascia A)	50		70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	D(a) (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
scorrimento	D(b) (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30		ella Tabella nbre 1997 a		
F - locale (urbana ed extraurbana)		30	conforme alla zonizzazione acustica riportata nelle Tavole del PCCA			
	* per le sc	uole vale il solo limi	ite diurno			

I limiti di immissione per strade di nuova realizzazione e assimilabili sono di seguito riassunti.

TIPO DI STRADA (Codice della	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (DM 6/11/2001)	FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA	case di), ospedali, cura e di ooso	Altri Ricettori	
strada)	(*)	(m)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana	C1	250	50	40	65	55
secondaria	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Valori LIMITE DI IMMISSIONE (della Tab C del D.P.C.M. 14 novembre 97) appli in modo conforme alla zonizzazion acustica riportata nelle Tavole del PC			
F - locale		30				

^(*) DM 6 novembre 2001, in materia di "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

^(**) per le scuole vale il solo limite diurno

Limiti per le infrastrutture ferroviarie

Le fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie presenti sul territorio del Comune di Castelfondo, ai sensi del DPR 459/1998, sono rappresentate nelle tavole cartografiche del P.C.C.A. Le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 e sono definite, a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato, per una larghezza di:

- 250 m per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti, nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione. con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia è suddivisa in due parti: la prima, fascia A, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m; la seconda, fascia B, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m;
- 250 m per le infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiore a 200 km/h;
- nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

All'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture esistenti, valgono i seguenti limiti:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole solo in periodo diurno);
- 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori in fascia A;
- 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori in fascia B.

Le fasce di pertinenza non sono, comunque, elementi della zonizzazione acustica, ma sono da considerarsi come fasce di esenzione relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico ferroviario dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

P.C.C.A. - ALLEGATI - Parte prima: limiti

	PROCEDURA	Dichlarazione sostitutiva	Valutazione previsionale di Impatto acustico	Comunicazione almeno 4 giorni lavorativi prima	Domanda di deroga semplificata almeno 15 giorni prima	La domanda dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica e corredata della documentazione richiamata in detto allegato	Comunicazione almeno 4 giorni prima	Domanda di deroga semplificata almeno 10 giorni prima	Comunicazione almeno 7 giorni prima	Domanda di deroga semplificata almeno 15 giorni prima
ZIONE ACUSTICA	ORARIO	Come da regolamenti specifici	Соте da regolamenti specifici	Giorni feriali dalle 8,00 alle 12,00 dalle 13,00 alle 20,00	Giorni feriali dalle 8,00 alle 12,00 dalle 13,00 alle 20,00	Eventuali prescrizioni nell'autorizzazione	Dalle 09:00 - 2:00	Dalle 09:00 -2:00	Dalle 09:00 - 2:00	Dalle 09:00 -2:00
TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	NOTE	Nessuna deroga possibile	Nessuna deroga possibile	Macchinari conformi alle norme CE	Macchinari conformi alle norme CE	Deroga ordinaria		Manifestazioni organizzate, patrocinate dal Comune di Castelfondo, o a cui il comune contribuisce; Manifestazioni organizzate da associazioni iscritte all'albo	comunale, da altri enti pubblici, da parrocchie, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali.	
TABI	DURATA	> 60 giorní	> 60 giorni	Max 5 giorni	Tra 6 gg e 60 gg	> 60 giorni	max 5 88	> 2 ggiorn1	388 3 XEE	Tra 4 gg e 60 gg
	DESCRIZIONE	In assenza di apparecchiature rumorose	Con apparecchiature rumorose		Cantiere edile, stradale o assimilabile		In area prevista dal P.C.C.A. (area concerti e piazzale	pubblici spettacoli	In area non prevista dal P.C.C.A.	
	TIPO DI ATTIVITÀ RUMOROSA	PERMANENTE					TEMPORANEA (TTTOLO III)		<u>.</u>	

Allegati al piano di classificazione acustica - Parte seconda: modulistica

ALLEGATO 1: Attività di carattere permanente in assenza di apparecchiature rumorose	1
ALLEGATO 2: Domanda di autorizzazione in deroga alle condizioni del regolamento acustico per attività rumorosa temporanea (deroga semplificata)	à 2
ALLEGATO 3: Domanda di autorizzazione in deroga alle condizioni del regolamento acustico per attivita rumorosa temporanea (deroga ordinaria)	,
ALLEGATO 4: Valutazione previsionale di impatto acustico	6
ALLEGATO 5: valutazione previsionale di clima acustico	8

ALLEGATO 1: Attività di carattere permanente in assenza di apparecchiature rumorose

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art 8 comma 4 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art. 38 del citato D.P.R.

	AL COMUNE DI C	ASTELFONDO
Il sottoscritto		
Nato a	il	
Residente a	via/piazza r	າ°
in qualità di: [legale rapp.te titolare altro (specif.)	
della impresa((nome ditta):	
dichiarazione	che l'art. 76 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000. n. 445 prevede sanzioni pena mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca d e ottenuto dal richiedente in caso di falsità,	
	DICHIARA	
che nello svolg	gimento dell'attività di	
ubicata in via/	/piazza	
non verrà fatto	o uso di:	
	Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività	à;
	Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;	
•	Estrattori di aria;	
	Impianti di diffusione sonora;	
•	Gruppi elettrogeni;	
•	Altre apparecchiature rumorose legate all'attività;	
e che pertanto	l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.	
Data,		
	Firma:	

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 2: Domanda di autorizzazione in deroga alle condizioni del regolamento acustico per attività rumorosa temporanea (deroga semplificata)

(entro i limiti dell'Art 12 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

Al Sindaco

DEL COMUNE DI CASTELFONDO (n. 2 copie)

Il sottoscritto
in qualità di: 🗌 legale rapp.te 🗍 titolare 🗌 altro (specif.)
della ditta
sede legale (via, n.civico, telefono, fax)
COMUNICA,
ai sensi dell'Art 12 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.,
che nei giorni dal al
e negli orari
in
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:
2
Le sorgenti sonore utilizzate consistono in:
Sulla base della classe acustica prevista dal P.C.C.A, degli edifici e altri eventuali ricettori potenzialment
disturbati, saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale con particolare riferimento: (barrare la tipologia di attività rumorosa temporanea):

- Art 12.1, cantieri edili, stradali e assimilati di durata non superiore a 120 giorni lavorativi con possibilità di proroga;
- Art 12.2, manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 5 giorni;
- Art 12.3, manifestazioni o spettacoli rumorosi o altre attività rumorose, in aree non previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 3 giorni;

E CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

vala,	
	Firma

ALLEGATO 3: Domanda di autorizzazione in deroga alle condizioni del regolamento acustico per attività rumorosa temporanea (deroga ordinaria)

(Art 13 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

Al Sindaco

DEL COMUNE DI CASTELFONDO (n. 3 copie)

	DEL COMUNE DI CAS	TELFONDO (n. 3 copie)	
sottoscritto		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
in qualità di: 🗌 legale rapp	.te 🗌 titolare 🗌 altro (:	specif.)	
della 🔲 manifestazione 🗍	ente 🗌 ditta		
	(nc	ome manifestazione, associazione, ente,	ditta)
sede legale			
	(v	ia, n.civico, telefono, fax)	
	CH	HEDE,	
ai sensi dell'Art 12 e Art	: 13 del regolamento	comunale per la disciplina de	elle attività rumorose,
l'autorizzazione per in c	deroga per l'attività	rumorosa a carattere tempo	oraneo consistente in
de effektive ved de			
		e negli orari	
in deroga alle condizioni pre	eviste dal Regolamento C	Comunale, adducendo le seguent	i motivazioni:
A tal fine il sottoscritto dich	•	ne della normativa nazionale e r	regionale in materia, e

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti. Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica (L. 447/95):

- 1. Relazione tecnico-descrittiva contenente:
 - Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile);
 - Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
 - Durata e articolazione temporale dell'attività temporanea in deroga;
 - Limiti acustici richiesti e loro motivazione;
 - Per i cantieri: un'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/87, D.Lgs. 135/92, D.Lgs. 137/92).
- 2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A..

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data,	
	Firma:

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 4: Valutazione previsionale di impatto acustico

CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera, con l'individuazione dei recettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell'opera in oggetto;
- specificazione delle classi acustiche, definite dal PCCA, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam:

indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente (è opportuno privilegiare la misura presso recettori che saranno oggetto di valutazione previsionale di impatto e di collaudo acustico dell'opera). La redazione della relazione di clima acustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale di impatto acustico, è effettuata con riferimento all'ALLEGATO 5: valutazione previsionale di clima acustico.

C) Il progetto:

- descrizione sintetica dell'attività, delle modalità di funzionamento degli impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle immissioni sonore già previste in fase progettuale;
- elenco delle sorgenti sonore con l'indicazione della loro ubicazione e del loro livello di potenza in dB(A). Per la caratterizzazione acustica delle sorgenti, si può far riferimento a schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe, dati ricavati da calcolo opportunamente motivati;
- valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera o attività.

D) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E) La stima previsionale di impatto acustico:

- calcolo dell'impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di specifici recettori (possibilmente quelli oggetto di misura di clima acustico), determinato dalle sorgenti connesse al funzionamento dell'opera oggetto di valutazione e, se significativo, del traffico indotto;
- eventuale considerazione di parametri meteoclimatici che possono influenzare l'impatto dell'opera, sul territorio di interesse;

- eventuale calcolo dell'impatto acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima, mediante curve di isolivello del rumore in dB(A);
- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di emissione e immissione, assoluti e differenziali.

F) Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

ALLEGATO 5: valutazione previsionale di clima acustico

CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera;
- individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sul territorio;
- specificazione delle classi acustiche, definite dal PCCA, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam:

indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente. La redazione della relazione di valutazione previsionale impatto acustico, può costituire allegato della relazione di valutazione di clima acustico, ed è effettuata con riferimento all'ALLEGATO 4: Valutazione previsionale di impatto acustico.

C) Il progetto:

- descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale;
- valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera o attività.

D) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E) La stima previsionale di clima acustico:

- calcolo del livello di pressione, espresso in dB(A), in corrispondenza di recettori, collocati nel nuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, se significativo, dal traffico indotto dall'opera;
- eventuale considerazione di parametri meteoclimatici che possono influenzare il clima acustico, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A);
- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.

F) Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 21 di data 11 novembre 2008.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ianes Nadia

F.to Tabarelli de Fatis dott. Paolo

Pubblicato all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi dal 21 novembre 2008 al 30 novembre 2008 senza opposizioni.

Castelfondo, li 01 dicembre 2008

Il Segretario Comunale

F.to Tabarelli de Fatis dott. Paolo

Copia conforme all'originale

Castelfondo, 01 dicembre 2008

Il Segretario Comunale

Tabarelli de Fajis dott. Paolo